

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 23 OTTOBRE 2023

Oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione EIC 2023-2025 - ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Integrazione e modifica della deliberazione CE 3 luglio 2023, n. 30.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 15.00, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che - tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele	Abitazione	X	
3	Caiazza Raffaele	Sede EIC	X	
4	Centanni Gelsomino	Abitazione	X	
5	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
6	Coppola Raffaele	In movimento	X	
7	Di Sarno Salvatore	In movimento	X	
8	Forgione Pompilio	Sede EIC	X	
9	Palmieri Beniamino	Abitazione	X	
10	Parente Giuseppe	Sede EIC	X	
11	Parisi Salvatore	Sede EIC	X	
12	Pelliccia Massimo			X
13	Pirozzi Francesco	Sede EIC	X	
14	Pirozzi Nicola	Municipio di Giugliano in Campania	X	
15	Rainone Felice	Studio professionale	X	
16	Romano Roberto	DECADUTO		
17	Sarnataro Luigi	Sede EIC	X	
18	Scotto Giuseppe	Abitazione	X	
19	Supino Stanislao	Municipio di Vairano Patenora	X	
20	Urciuoli Ernesto			X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 17 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

- l’art. 6, comma 5, del D. L. legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:
“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;
- l’art. 6, comma 6, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:
“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;
- l’art. 6, comma 6-bis, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del D. L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:
“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
- l’art. 6, comma 7, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:
“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;
- l’art. 6, comma 8, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:
“8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli

enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane."

Preso atto che

- è stato pubblicato, in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021 (G. U. Serie Generale n. 151), il DPR n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, di cui all'art. 6, comma 5, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- è stato pubblicato, in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, il D. M. (Pubblica Amministrazione) concernente la definizione del contenuto del PIAO di cui all'art. 6, comma 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Dato atto che:

- l'Ente Idrico Campano dispone di un numero di dipendenti inferiore a 50;
- con deliberazione CE 7 settembre 2022 n. 43 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con la deliberazione CE 17 aprile 2023, n. 10 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione CE 17 aprile 2023 n. 11 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 con i relativi allegati e indicatori di bilancio.
- l'Ente, con il presente provvedimento, provvede a modificare ed integrare alcuni degli atti di pianificazione e programmazione, che - ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel *"Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*(PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sono assorbiti nel citato PIAO, con particolare riferimento a:
 - *b. Sottosezione di programmazione "Organizzazione del lavoro agile"*
 - *c. Sottosezione di programmazione "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025"*.

Considerato che:

- i provvedimenti di pianificazione e programmazione assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e che sono stati già approvati con la deliberazione CE 3 luglio 2023, n. 30 sono:
 - a) Piano della Performance 2023-2025;
 - b) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025;
 - c) Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025;
 - d) Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2023-2025;
- i provvedimenti di pianificazione e programmazione di cui alla deliberazione n. 30/2023 per i quali si rende necessaria la modificazione e/o l'integrazione sono:

- a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025;
- b) Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2023-2025.

Rilevato che

- il DPR 30 giugno 2022, n. 81 recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, stabilisce (all’art. 1, comma 3) che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;
- all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra PEG, come definito nel citato art. 169, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e definizione degli obiettivi di Performance;
- all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il PdO di cui all’art. 108, comma 1, del medesimo D. Lgs. e il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO di cui all’art. 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tenuto conto che

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione dei contenuti del PIAO e le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
- all’art. 2, comma 1 - in combinato disposto con l’art. 6 del D. M. medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti - che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale. Ciò secondo il seguente schema:
 - SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
 - SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
 - a. Sottosezione di programmazione**
Valore pubblico
 - b. Sottosezione di programmazione**
Performance
 - c. Sottosezione di programmazione**
Piano azioni positive
 - d. Sottosezione di programmazione**
Rischi corruttivi e trasparenza
 - SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
 - a. Sottosezione di programmazione**
Struttura organizzativa
 - b. Sottosezione di programmazione**
Organizzazione del lavoro agile

c. Sottosezione di programmazione

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

d. Sottosezione di programmazione

Piano della Formazione del Personale.

- SEZIONE 4. MONITORAGGIO.

Ribadito che:

- i provvedimenti di pianificazione e programmazione di cui alla deliberazione CE n. 30/2023 per i quali si rende necessaria la modificazione e/o l'integrazione sono:
 - a) Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2023-2025 (*Sezione 3. Sottosezione di programmazione b*);
 - b) Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 (*Sezione 3. Sottosezione di programmazione c*)per come riportati nell'**Allegato A**, sottoscritto dal Direttore Generale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tenuto conto, altresì, che

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione dei contenuti del PIAO e le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
- all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *"Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."*
- all'art. 7, comma 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è approvato dai competenti organi.

Considerato che:

- l'articolo 8, comma 2, del DM 132/2022 prevede che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- la scadenza per l'adozione del PIAO da parte degli Enti Locali, stante la proroga al 15 settembre 2023 per l'approvazione dei Bilanci di previsione, è, pertanto, il 15 ottobre 2023;
- l'Anci ha precisato che la scadenza indicata è unica indipendentemente da quando è stato approvato il Bilancio di previsione da parte del singolo Ente;

- il D. Lgs. n. 75/2017 ha introdotto una visione completamente innovativa del concetto di dotazione organica determinando il superamento dell'impostazione precedente che costringeva questo strumento in una dimensione rigida e cristallizzata. L'innovazione normativa assegna alla dotazione organica le caratteristiche di uno strumento connotato da paradigmi flessibili, caratterizzati da modulabilità e finalizzati a rilevare le effettive esigenze della singola amministrazione, sulla base di parametri omogenei;
- la dotazione organica, pertanto, è costituita da un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP; essa individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti;
- nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, possono procedere alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria delle modifiche che vengono introdotte (*neutralità finanziaria della rimodulazione*);
- tale rimodulazione individuerà, di volta in volta, la quantificazione di personale che l'Ente ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento.

Visti:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm. ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124;
- il D. Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;
- il D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- la deliberazione ANAC 13 novembre 2019 n. 1064;
- gli orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 e ss. mm. ii.;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss. mm. ii.;
- le direttive ministeriali e del Presidente del Consiglio in materia di pari opportunità;
- il D. L. 7 marzo 2005, n. 82;
- il D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il D. L. 30 dicembre 2021, n. 228;
- il D. L. 30 aprile 2022, n. 36;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica rilasciato dal Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- che la modifica di cui alla presente proposta è contenuta entro il valore massimo di € 2.738.843,32 che funge da limite di spesa, per l'EIC, per l'anno 2022, ossia il limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, di cui all'art. 9, comma 36, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (di conversione del D. L. n. 78/2010);
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Settore Contabile, con riferimento al rispetto del limite di cui sopra;

- il precedente parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (*verbale 23 giugno 2023, n. 12, acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 13801/2023*);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il D. L. 24 marzo 2022, n. 24;
- la legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento EIC per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto dell'Ente;
- il parere del Collegio dei Revisori dei conti sul presente atto n. 18 del 18 ottobre 2023;

con il voto favorevole di n. 15 componenti e l'astensione dei componenti del Comitato Esecutivo Raffaele Caiazza e Salvatore Parisi

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione le modifiche e le integrazioni al Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'EIC 2023-2025 (*approvato con la deliberazione 3 luglio 2023, n. 30*) per come riportate nell'**Allegato A** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare il limite finanziario di € 2.798.843,32 di cui alla deliberazione 3 luglio 2023, n. 30;
3. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'**Allegato A**, con le seguenti modalità:
 - all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Dotazione organica";ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. di dare mandato alla funzionaria titolare di P.O. incaricata degli accreditamenti obbligatori di provvedere alla trasmissione del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica (www.piao.dfp.gov.it) secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
6. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore Generale

dr. Giovanni Marcello



Il Presidente

prof. Luca Mascolo

